

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 16-1335

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020 assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'attuazione del II Addendum al Piano Operativo Ambiente sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11.

A relazione dell'Assessore Marnati

Premesso che:

l'art. 4 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

A tale scopo, il comma 2 del citato articolo, prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'art. 1, comma 2, del D.M. 101/2003.

Il comma 3 dello stesso art. 4 della L.R. 30/2008 prevede inoltre che sia data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.

Per le finalità in oggetto e tenuto conto dell'art. 19 della citata legge regionale in ordine alle risorse finanziarie che erano state previste per il biennio 2009 – 2010, pari ad € 3.750.000,00, con D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009, erano stati definiti, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2008, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto destinandoli agli edifici di proprietà comunale e provinciale, prioritariamente ad uso scolastico e tenendo conto, ai fini del calcolo delle relative priorità, degli indicatori riportati nell'allegato 3 alla deliberazione stessa.

Ad avvenuta disponibilità di ulteriori risorse, pari ad € 2.050.000,00, la Giunta regionale, sentita in data 7 febbraio 2019 la V Commissione consiliare, con deliberazione n. 35-8422 del 15 febbraio 2019 ha approvato i criteri per la concessione, in favore dei Comuni, di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto per l'attuazione di un nuovo programma per gli anni 2019-2020. La graduatoria degli interventi ed il programma di finanziamento sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 442/A1603A del 10 settembre 2019, con la quale sono state assegnate ai Comuni beneficiari tutte le risorse disponibili, di cui € 250.000,00 sul capitolo 217244/2019, Impegno n. 3034/2019 ed € 1.800.000,00 sul capitolo 217244/2020, Impegno n. 608/2020.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, con decreto direttoriale n. 467 del 6 dicembre 2019, per l'attuazione del II Addendum al Piano Operativo Ambiente sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11, ha approvato un "Piano di bonifica da amianto" del valore di complessivi € 385.644.218,00 ed ha disposto l'assegnazione di € 1.161.800,00 in favore della Regione Piemonte per la bonifica, mediante rimozione, di manufatti contenenti amianto da edifici scolastici ed ospedalieri di proprietà pubblica. Tali fondi saranno iscritti su capitoli di spesa di nuova istituzione, nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

Il citato decreto stabilisce che le Regioni possano adottare bandi di finanziamento per l'individuazione degli interventi e prevede che siano ammissibili a contributo le sole spese relative alle operazioni di bonifica mediante rimozione e smaltimento.

Al fine di dare corso al programma di intervento, visto il citato comma 2 dell'art. 4 della L.R. 30/2008, si ritiene opportuno definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi sentita la V Commissione consiliare.

Valutata l'esigua disponibilità di risorse rispetto all'entità dei costi di bonifica e considerato che gli edifici ad uso scolastico ed ospedaliero presentano caratteristiche diverse per estensione e per potenziale esposizione dei soggetti, sia in termini di età media che per numero, si ritiene corretto distinguere due graduatorie di intervento, una per la bonifica degli edifici ad uso scolastico e l'altra per gli edifici ospedalieri.

Visto che il Piano Regionale Amianto 2016-2020, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016, prevede tra gli obiettivi di bonifica la conclusione degli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto dagli edifici ad uso scolastico, si ritiene di individuare tale categoria quale prioritaria nell'assegnazione dei fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Gli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto dagli edifici ad uso ospedaliero saranno ammessi a contributo nell'ambito delle risorse che residuino dalla graduatoria degli edifici scolastici.

Ad avvenuta disponibilità di eventuali ulteriori fondi potrà essere dato corso al finanziamento degli interventi che saranno risultati ammissibili, ma privi di copertura finanziaria, relativi sia agli edifici scolastici che a quelli ospedalieri.

Al fine di consentire l'avvio del maggior numero di interventi per i quali possa sussistere un potenziale rischio per gli occupanti non saranno ammissibili a finanziamento gli interventi di bonifica degli edifici dismessi; non saranno altresì ammissibili a contributo le istanze aventi per oggetto la rimozione di manufatti contenenti amianto nell'ambito di interventi di demolizione di edifici e strutture.

Per quanto riguarda i criteri di priorità da adottare per la definizione della graduatoria degli edifici ad uso scolastico si ritiene di fare riferimento alle indicazioni già definite dalla D.G.R. n. 35-8422 del 15 febbraio 2019 sentita la V Commissione consigliere in data 7 febbraio 2019 e recepite con determinazione dirigenziale n. 65/A1603A del 28 febbraio 2019, confermando la priorità della rimozione dei manufatti contenenti amianto in opera senza confinamento e in matrice friabile. Si ritiene inoltre di confermare le modalità di calcolo dei punteggi delle istanze, tenendo conto delle necessarie modifiche in ragione del diverso utilizzo - scolastico ed ospedaliero - degli edifici, secondo quanto riportato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A parità di punteggio all'interno delle due graduatorie, le istanze di finanziamento saranno valutate in ordine cronologico di trasmissione.

Al fine di garantire l'attivazione del maggior numero di interventi si ritiene congruo definire in € 250.000,00 l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza.

La partecipazione al bando sarà aperta:

- ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino per quanto riguarda la bonifica degli edifici scolastici; sono esclusi i Comuni inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, per i quali sono disponibili specifiche azioni di finanziamento mediante fondi statali e regionali;
- alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere per la bonifica degli edifici ospedalieri.

Gli Enti in oggetto dovranno essere esclusivi proprietari degli edifici oggetto di intervento.

Si ritiene in ultimo di prevedere, quale requisito per l'ammissione a contributo regionale, l'adempimento alle comunicazioni previste dall'art. 9 della L.R. 30/2008 e dalla D.G.R. n. 58-4532 del 29 dicembre 2016, per gli edifici e le strutture oggetto di richiesta di finanziamento.

Si dà atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata all'ammissione a finanziamento degli interventi e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo pari a euro 1.161.800,00 in entrata ed in uscita delle correlate spese.

Vista la L.R. 30/2008 *“Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto”*;

vista la L. n. 241/1990 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

vista la D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016 *“Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020”*;

visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i.;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

preso atto della D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 *“Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022.”*

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

sentita la Commissione consiliare competente in data 9 aprile 2020 e visto il parere favorevole comunicato dalla V Commissione con nota prot. 6942 del 15 aprile 2020;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge,

d e l i b e r a

di approvare i criteri per la concessione di contributi per la bonifica, mediante rimozione, di manufatti contenenti amianto dagli edifici scolastici ed ospedalieri di proprietà pubblica, nell'ambito delle risorse previste dal decreto direttoriale n. 467 del 6 dicembre 2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (attuazione del II Addendum al Piano Operativo Ambiente sotto-piano *“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”*, di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11) definiti come segue:

- sia data priorità alla rimozione dei manufatti contenenti amianto dagli edifici ad uso scolastico;
- siano previste due graduatorie, una per gli edifici ad uso scolastico ed una per gli edifici ad uso ospedaliero;
- ad avvenuta disponibilità di eventuali ulteriori fondi potrà essere dato corso al finanziamento degli interventi che saranno risultati ammissibili, ma privi di copertura finanziaria, relativi sia agli edifici scolastici che a quelli ospedalieri: gli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto dagli edifici ad uso ospedaliero saranno ammessi a contributo nell'ambito delle eventuali risorse che residueranno dalla graduatoria degli edifici scolastici;

- per quanto riguarda i criteri di priorità da adottare per la definizione delle due graduatorie si darà priorità della rimozione dei manufatti contenenti amianto in opera senza confinamento e in matrice friabile;
- in ordine alle modalità di calcolo dei punteggi delle istanze, si terrà conto delle indicazioni riportate in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a parità di punteggio delle istanze all'interno delle graduatorie si terrà conto dell'ordine cronologico di trasmissione delle istanze stesse;

di stabilire che la partecipazione al bando sarà aperta:

- ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino per quanto riguarda la bonifica degli edifici scolastici; sono esclusi i Comuni inseriti nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, per i quali sono disponibili specifiche azioni di finanziamento mediante fondi statali e regionali;
- alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere per la bonifica degli edifici ospedalieri.

di stabilire altresì che:

- le risorse assegnate con il contributo dovranno garantire la copertura dei costi di rimozione, trasporto e smaltimento, compresi gli oneri per la sicurezza;
- l'importo massimo del contributo regionale assegnabile per singola istanza è pari ad € 250.000,00;
- al fine di consentire l'avvio del maggior numero di interventi per i quali possa sussistere un potenziale rischio per gli occupanti non sono ammissibili a contributo le istanze aventi per oggetto la rimozione di manufatti contenenti amianto nell'ambito di interventi di demolizione di edifici e strutture e per la bonifica di edifici dismessi;
- l'adempimento alle comunicazioni previste dall'art. 9 della L.R. 30/2008 e dalla D.G.R. n. 58-4532 del 29 dicembre 2016, per gli edifici e le strutture oggetto di richiesta di finanziamento, costituisce requisito per l'ammissione a contributo regionale;
- di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata all'ammissione a finanziamento degli interventi e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo pari a euro 1.161.800,00 in entrata ed in uscita delle correlate spese.

Di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Presenza di confinamento		si/no	
Presenza di amianto in matrice friabile		si/no	
INDICATORE	SOGLIE	PUNTEGGIO	
i1 quantità di materiale stimato [kg] <i>(da barrare solamente qualora non si tratti di coperture in cemento – amianto)</i>	< 500	10	
	500 - 10.000	15	
	> 10.000	30	
i2 superficie coperture in cemento amianto [m²] <i>(da barrare solo se c'è presenza di coperture in cemento - amianto)</i>	< 500	3	
	500 - 5.000	5	
	> 5.000	10	
i3 frequenza di utilizzo	occasionale	5	
	periodica	7	
	costante	10	
i4 distanza dal centro abitato [m]	0 - 1000	6	
	>1.000	2	
i5 densità di popolazione interessata	agglomerato urbano	5	
	case sparse	2	
i6 età media dei frequentatori [anni]	Edifici uso scolastico	0 – 11	10
		12 – 16	6
		> 16	3
	Ospedali	< 29	10
		30 – 60	6
		> 60	3
i7 numero di soggetti frequentatori	Edifici uso scolastico	< 50	5
		50 - 200	10
		201 - 500	20
		> 500	30
	Ospedali (numero posti letto)	< 100	5
		100 - 250	10
		251 - 500	20
		> 500	30

PRECISAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Nella riga "*Presenza di confinamento*" deve essere selezionata la casella "SI" o "NO" a seconda che i manufatti contenenti amianto siano o non siano confinati. Per confinamento si intende una barriera fisica permanente che separa l'ambiente esterno dalla sorgente.

Nella riga "*Presenza di amianto in matrice friabile*" deve essere selezionata la casella "SI" o "NO" a seconda che sia stata rilevata o meno la presenza di materiale contenente amianto in matrice friabile. Il materiale contenente amianto in matrice friabile può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale.

La classificazione di materiali contenenti amianto in matrice friabile o compatta va valutata considerando le indicazioni contenute nella tabella "*Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre*" riportata nel D.M. 6 settembre 1994.

Si precisa che le coperture in cemento-amianto verranno considerate manufatti in matrice compatta.

Nella scheda, in corrispondenza dell'apposita colonna, devono essere segnate le caselle con i valori rilevati.

E' ammessa la selezione di un solo valore per ogni indicatore considerato.

L'indicatore i_1 è da selezionare solo per i manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture in cemento-amianto.

L'indicatore i_2 è da selezionare solo ove vi sia presenza di coperture in cemento-amianto.

In corrispondenza dell'indicatore i_6 indicare l'età dei soggetti che frequentano il sito anche saltuariamente. Nel caso in cui siano presenti più fasce di età, indicare la fascia di età prevalente.

CALCOLO DELLE PRIORITÀ AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il calcolo del punteggio all'interno delle categorie di finanziamento verrà effettuato secondo il seguente calcolo:

$$\text{PUNTEGGIO} = i_1 + i_2 + i_4 + i_5 + i_7 + i_3 * i_6$$

La graduatoria sarà formulata con i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

- 1) manufatti in opera senza confinamento in matrice friabile – ordinamento decrescente in base al punteggio;
- 2) manufatti in opera senza confinamento in matrice compatta – ordinamento decrescente in base al punteggio;
- 3) manufatti confinati, in matrice friabile – ordinamento decrescente in base al punteggio;
- 4) manufatti confinati, in matrice compatta – ordinamento decrescente in base al punteggio.